



# COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

Area 2 – Servizi al Territorio, OO.PP. e Ambiente  
**Ufficio Ambiente**

Ordinanza n. 741

Prot. n. 55547

**Oggetto:** Blocchi programmati antinquinamento – Anno 2009.

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la Legge 04.11.1997 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene" che prevede, al suo art. 3, che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 30.04.1982, n. 285, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

**CONSIDERATO** che per rilevare i livelli di inquinamento dell'aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle Amministrazioni Provinciali e normalmente gestite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

**CONSIDERATO** che l'U.E. impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

**VISTA** la Direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, PTS, Pb);

**VISTA** la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valore limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 285/1992;



## COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

**VISTO** il D.L.gs. 21.05.2004 n. 183 “Attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”;

**VISTA** la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

**VISTA** la D.G.R. n. 1325 del 15.12.2003 “Presenza d’atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 351/1999 e del D.M. 261/2002 – Abrogazione della D.G.R. n. 1406/2001”, dalla quale si rileva che il territorio dell’Area Omogenea Fiorentina presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell’aria recepite con D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con uno specifico Piano di Azione, alcune misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

**VISTI** gli Accordi di Programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10.10.2003 e 20.12.2005 da Regione Toscana, Anci, Urpt, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare;

**CONSIDERATO** che i divieti sono stati applicati in attuazione dei vari Accordi e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell’ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l’applicazione di divieti e l’erogazione di incentivi economici;

**VISTA** l’ordinanza n. 69 del 31.01.2008 con la quale sono stati disposti i divieti di transito veicolare per l’anno 2008;

**VISTO** l’Accordo 2007 – 2010 tra Regione Toscana, Anci, Urpt, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data 10.05.2007 che, in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 20.12.2005, all’art. 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all’adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO<sub>2</sub>, PM10 fase II, benzene e ozono);

**VISTE** la D.G.R. n. 316 del 07.05.2007 che approva il suddetto Accordo e la Deliberazione n. 49 del 24.04.2007 con la quale la Giunta Municipale di Bagno a Ripoli ha approvato l’Accordo ed ha stabilito di aderire allo stesso;

**VISTO** il Piano di Azione Comunale 2007 – 2010 redatto ai sensi della D.G.R. n. 412 dell’11.06.2007, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 24.07.2007, modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 28.03.2008, che contiene le azioni ed i progetti pianificati dall’Amministrazione Comunale, da attuarsi in modo progressivo dal 2007 al 2010 e dove sono confermati gli interventi sulla sorgente traffico mediante limitazioni della circolazione veicolare;



## COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

**CONSIDERATO** che l'Accordo 2007 – 2010 all'art. 8 "Limitazioni generali alla circolazione dei veicoli" alla tabella 2 "Limitazioni per l'anno 2008" stabilisce di:

- mantenere i provvedimenti vigenti, dal lunedì alla domenica con orario 8.00 – 24.00 ad autovetture Euro 0 benzina e diesel, ciclomotori Euro 0 e veicoli merci Euro 0 inferiori a 3,5 t.;
- limitare totalmente le categorie per le quali nel 2007 il divieto era vigente il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, cioè ciclomotori Euro 1 due tempi, veicoli merci Euro 0 maggiori di 3,5 t. ed autovetture diesel Euro 1, estendendolo dal lunedì alla domenica con orario 0.00 – 24.00;
- estendere il divieto attualmente vigente la domenica con orario 0.00 – 24.00 per autobus destinati a TPL ed al turismo ai ulteriori due giorni della settimana;
- individuare ulteriori specifiche categorie di veicoli ai quali limitare la circolazione, cioè i veicoli Euro 0 per uso speciale, inferiori a 3,5 t. e superiori a 3,5 t. dal lunedì alla domenica dalle 0.00 alle 24.00 ed i motocicli Euro 0 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00 al fine di ridurre ulteriormente le emissioni da traffico;

**CONSIDERATO** che in ottemperanza agli impegni assunti, le limitazioni interesseranno tutti i veicoli individuati dalla sopracitata tabella 2 dell'art. 8 e dovranno necessariamente essere attuate in maniera coordinata dai Comuni dell'Area Omogenea e dai restanti Comuni firmatari dell'Accordo 2007 – 2010 al fine di aumentare l'efficacia del provvedimento;

### **PRESO ATTO:**

- che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla riduzione degli inquinanti PM10, benzene, ossidi di azoto e precursori dell'ozono, effetti che saranno monitorati da parte di Arpat;
- che l'Accordo approvato con atto della Giunta Municipale n. 49 del 24.04.2007 demanda al Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 13 del medesimo la definizione delle limitazioni alla circolazione per gli anni 2009 e 2010;
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 28.01.2008 indica di istituire il divieto di transito ai motocicli Euro 0, limitatamente alla categoria a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina per tre giorni la settimana;
- che il Tavolo Tecnico regionale nella riunione del 15.09.2008, in merito ai provvedimenti sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli per l'anno 2009, ha deciso di estendere l'orario di limitazione 24 ore su 24, sette giorni su sette, per tutte le categorie già oggetto di limitazioni;

**RILEVATO** che restano pertanto da assoggettare a ulteriore limitazione i motocicli Euro 0 a due tempi, che sono i più vecchi ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM10, benzene, ossidi di azoto e precursori dell'ozono;

**RITENUTO** opportuno dare attuazione a quanto concordato a livello regionale, in doverosa coerenza e continuità con i programmi intrapresi, integrando i divieti di transito già in vigore per completare gli impegni assunti dai trenta Comuni firmatari dell'Accordo;



# COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

**PRESO ATTO** che con specifica ordinanza è definito il divieto di transito per gli autobus TPL e Turismo Euro 0;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**CONSIDERATO** che gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, regolamentano, rispettivamente, la circolazione nei centri abitati e fuori di essi;

## ORDINA

1) **che dal 01.01.2009 sia istituito il divieto permanente di transito** nelle porzioni dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella, così come evidenziato nella planimetria (che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale) ed indicato dalla segnaletica apposta in loco, con **orario 00.00 – 24.00**, alle seguenti categorie di veicoli:

- autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
- ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 e successive;
- motocicli identificati dal Codice della Strada all'art. 53 lettera a), **Euro 0, non omologati** ai sensi della direttiva **97/24/CE** o successive, categoria a due tempi, con alimentazione a miscela olio/benzina;
- autoveicoli, di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) **non conformi** alle direttive **91/441/CEE e 93/59/CEE** e successive;
  - ciclomotori a 2 tempi euro 1 con 2, 3 ruote, cioè **non omologati** ai sensi della direttiva **97/24/CE capitolo 5 fase 2** o successive;
  - autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè **non omologati** ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
  - autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè **non omologate** secondo la Direttiva 94/12/CE o successive;
  - veicoli per uso speciale euro 0 < 3,5 t. identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1, lettera g) con portata fino a 35 q.li **non omologati** secondo la Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE o successive;
  - veicoli per uso speciale euro 0 > 3,5 t. identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1, lettera g) con portata superiore a 35 q.li **non omologati** secondo la Direttiva 91/542/CEE fase I o successive;



## COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

### 2) Sono esonerati dai divieti di transito previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico) O A IDROGENO;
- b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano utilizzano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia locale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile;
- d) veicoli delle pubbliche assistenze limitatamente ai servizi essenziali e di urgenza e veicoli della Guardia Medica; di medici in turno di reperibilità, veicoli adibiti al pronto soccorso di emergenza e veicoli per l'assistenza socio-sanitaria e/o infermieristica;
- e) veicoli di proprietà della ASL, veicoli di associazioni di volontariato e delle cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Bagno a Ripoli o altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne;
- f) veicoli adibiti all'espletamento dei servizi per l'igiene urbana;
- g) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- h) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica e di autocertificazione in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione; l'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta;
- i) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- j) veicoli storici purché in possesso di Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi albi storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- k) veicoli che si rechino a operazioni di manutenzione o revisione in possesso di una attestazione di prenotazione delle operazioni di manutenzione o revisione rilasciata da un'officina o dalla Motorizzazione Civile, limitatamente al percorso strettamente necessario. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta al personale preposto ai controlli;
- l) veicoli in servizio pubblico che effettuano esclusivamente interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (quali quelli relativi agli impianti pubblici del gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc.), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, con autocertificazione a bordo in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e del luogo dell'intervento di riparazione; l'autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta;
- m) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all'autorità competente al controllo, idonea docu-



## COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

Z:\Ambiente\Inquinamento - Pm10\Ordinanze\OrdinanzaBlocco2009.doc

mentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre a idonea certificazione di avvenuta installazione del dispositivo stesso;

- n) veicoli che espongono la targa "prova" nel rispetto dell'art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24.11.2001;
- o) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:
- di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate;
  - di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate.

La suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.

- p) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età;
- q) autoveicoli adibiti al trasporto merci dei commercianti ambulanti per recarsi e tornare dai mercati previa esibizione dell'autorizzazione al commercio su area pubblica;

La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate.

### ***AVVERTE***

che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Bagno a Ripoli, 30.12.2008

IL SINDACO  
(Luciano Bartolini)